



Basi legali e requisiti in Svizzera

Requisiti

In virtù dell'articolo 16a capoverso 1 LOTC vige il principio secondo cui i prodotti possono essere immessi in commercio se sono conformi alle prescrizioni tecniche dell'Unione europea (UE) e, nei casi in cui il diritto dell'UE non è armonizzato o lo è solo parzialmente, alle prescrizioni di uno Stato membro dell'UE o dello SEE e se sono legalmente immessi in commercio in detto Stato, secondo la lettera a.

Per l'immissione in commercio di derrate alimentari secondo l'articolo 16a capoverso 1 LOTC è necessaria un'autorizzazione dell'USAV, rilasciata sotto forma di decisione generale, valida anche per derrate alimentari dello stesso genere. Il richiedente deve inoltre dimostrare che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a e rendere verosimile che essa è stata legalmente immessa in commercio in uno Stato membro dell'UE o dello SEE. Infine, non è consentito mettere a repentaglio interessi pubblici di rilievo (tra cui la protezione della vita e della salute di persone, animali e dell'ambiente) come previsto all'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e LOTC.

Eccezioni

Secondo l'articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC, il Consiglio federale può stabilire eccezioni al principio Cassis de Dijon e sancirle nell'ordinanza. Queste eccezioni sono state fissate nel articolo 2b e nel articolo 19 del disegno di ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere (OIPPE).

Criteri concernenti la sicurezza delle derrate alimentari

Le **derrate alimentari** costituiscono un'**eccezione** nell'ambito dell'applicazione del principio Cassis de Dijon. Quelle non completamente conformi alle prescrizioni tecniche svizzere possono essere immesse sul mercato svizzero, solo se autorizzate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). L'autorizzazione può essere concessa sotto forma di decisione di portata generale se l'alimento in questione non costituisce **in nessun caso un pericolo per la salute** e se il contenuto corrisponde all'informazione fornita sul prodotto.

Entrata in vigore del regolamento dell'Unione europea n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici

Il principio del Cassis de Dijon è applicabile anche ai cosmetici. Se i cosmetici importati non dovessero essere conformi al diritto svizzero delle derrate alimentari, l'importatore può comunque immettere tali prodotti in commercio, a condizione che rispettino le disposizioni della LOTC. Secondo l'articolo 16e capoverso 2 LOTC, è sufficiente (in deroga al disciplinamento svizzero) che l'informazione sul prodotto, inclusi le avvertenze e i consigli di prudenza come anche le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, siano redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

L'11 luglio 2013 entrerà in vigore il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. Ciò significa che i cosmetici in commercio in Svizzera in base al principio del Cassis de Dijon devono rispettare i requisiti del regolamento europeo.

È importante sapere che le autorità cantonali d'esecuzione della Svizzera non hanno alcun accesso alla banca dati di notifica europea (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP) a causa della mancanza di un accordo in materia con l'UE. Per verificare la conformità legale, è necessario presentare i dati necessari secondo il nuovo regolamento dell'UE.